



COMUNE DI LAVAGNO

Provincia di Verona

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 2224

Lavagno, 11:02.2010

ORDINANZA N. 7 /2010

OGGETTO: Fermo della circolazione in occasione della "giornata provinciale dell'ambiente"
21 Febbraio 2010.

L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m³;
- la situazione, va sicuramente affrontata affiancando ai provvedimenti emergenziali e strutturali già in atto, azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti eco-compatibili, anche attraverso iniziative per incentivare una mobilità a bassa emissione ;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dei nuovi limiti, e come previsto dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO²);
- tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi "critici" come quello invernale;
- Il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14.7.2006, ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV che, nel dettaglio individua 49 nuovi comuni in fascia A1. Tra questi comuni in fascia A1, ne vengono identificati 14 (i cosiddetti comuni della cintura metropolitana ovvero Verona, San Martino Buon Albergo, Buttapietra, Grezzana, Negrar, San Pietro Incarico, Pescantina, Bussolengo, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Sona, Sommacampagna, Villafranca e Lavagno) che per motivi amministrativi e di omogeneità territoriale sono inseriti in fascia "A1 agglomerato"

CONSIDERATO:

- Che dal 01/01/2009 ad oggi la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato 65 giorni di superamento del valore limite consentito di 50 µg/m³. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 30 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti);
- In numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In particolare il PM10 è l'inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache

e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria;

ATTESO CHE i provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente nei soli capoluoghi di provincia e dunque in ambiti territoriali ridottissimi rispetto al contesto di mobilità non solo regionale ma di bacino areologico padano e che conseguentemente non è verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico, e riduzione della concentrazione di polveri fini PM10. Tuttavia è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio quale fonte più significativa nel contesto urbano.

RITENUTO di individuare negli autoveicoli benzina e diesel per Euro1, nei diesel euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi per Euro 1, i mezzi con maggiori emissioni per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli e come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme.

CONSIDERATO CHE la città di Verona e i comuni contermini classificati in fascia "A1 agglomerato", per la loro collocazione in ambito metropolitano soffrono di criticità che presuppongono provvedimenti che devono espandersi sinergicamente oltre l'ambito dei singoli territori comunali. Ciò rende più che evidenti e opportune, a tutela della salute dei cittadini, restrizioni che coinvolgano i veicoli più inquinanti in un'area più vasta, come l'area rappresentata dai 14 comuni in fascia A1 agglomerato;

RITENUTO necessario attuare, nelle more della predisposizione di detto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria, provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante;

VISTA la decisione del TTZ che nella seduta del 22/09/2009 ha stabilito, tra l'altro, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO , dei diesel EURO 1, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2009 e il 18 dicembre 2009 e tra l'11 gennaio 2010 e il 15 maggio 2010 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

VISTA l'Ordinanza sindacale 12 gennaio 2006 n. 06/06 con la quale viene stabilito tra l'altro che il possesso del bollino blu non consentirà comunque la circolazione nei giorni in cui dovessero essere adottati provvedimenti limitativi del traffico, sia con finalità di prevenzione dell'inquinamento sia a seguito di superamento dei limiti di inquinamento atmosferico stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, e che pertanto, in tali circostanze, la circolazione sarà permessa unicamente alle particolari categorie di veicoli che verranno autorizzate;

VISTE le D.G.R.V. n.3748 del 26 novembre 2004, e n.936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 1999, n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'area ambiente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

VISTO l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

Divieto di circolazione in tutto il territorio comunale nella giornata di domenica 21 febbraio 2010, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizi e pubblici trasporti.

1) Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni

Tutte le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Tangenziale Est (da rotatoria del Comune di Verona fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud);
- Entrate Tangenziale Sud provenienti da Comune di Lavagno;
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;

2) Esclusioni dal divieto di circolazione

- autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico)
- autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, G.P.L.) dotati di catalizzatore omologati ai sensi direttiva 91/441/CE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° Gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CE;
- autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B;
- gli autobus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli per il trasporto pasti preconfezionati per le mense o comunità;
- veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- veicoli dei parenti dei bambini frequentanti le scuole del Comune di San Martino Buon Albergo, per il tragitto casa- scuola e viceversa per accompagnare gli stessi negli orari di entrata ed uscita, con le modalità del titolo autorizzatorio;

- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore;
- veicoli utilizzati da residenti nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza di limitazione alla circolazione, oppure frontisti diretti alle attività presenti nel territorio che utilizzano il mezzo di trasporto (autocarro e/o autovettura) per ragioni di lavoro da documentarsi con le modalità previste dal titolo autorizzatorio, limitatamente al tragitto da Tangenziale - sud., oppure da uscita-entrata del casello autostradale di Verona Est, per la via più breve;
- veicoli di residenti diretti verso l'entrata della Tangenziale - Sud, oppure verso il Casello autostradale di Verona - Est, per la via più breve, con le modalità previste da titolo autorizzatorio da stilarsi giornalmente.

3) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in



forza dell'art. 43 dello stesso T.U." Autocertificazione.tif

4) "Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998)

I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto:

Sanzioni previste


Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D. Lgs. 285/92 - "Nuovo Codice della Strada" (da euro 78,00 a euro 311,00).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.



L'Assessore all'Ecologia

Daniele Papa